

(N. 59)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana  
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno  
(SCELBA)

col Ministro del Tesoro  
(PELLA)

e col Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 6 AGOSTO 1948

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni agenti del soppresso Corpo di Polizia dell'Africa Italiana (sottufficiali e guardie) acquisirono, nel periodo di tempo intercorrente fra il 25 luglio 1943 ed il 4 giugno 1944, il diritto alla promozione al grado superiore, a norma del Regolamento Generale del Corpo, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754.

Essi furono, quindi, sottoposti alla normale procedura di avanzamento.

Il giudizio di avanzamento fu pronunciato da regolari Commissioni, nominate in base al-

l'articolo 169 del precitato Regolamento, composte da membri aventi i titoli prescritti dallo stesso articolo 169 e previo accertamento, da parte delle Commissioni stesse, dei requisiti di ogni singolo candidato (anzianità, esami di concorso, corsi di addestramento) a seconda del grado al quale esso aspirava.

L'accennata fase di procedura degli avvenimenti non fu, però, seguita dalla prescritta approvazione, da parte del Ministro, dei quadri di avanzamento proposti dalle Commissioni succitate (articoli 174 e 134 del Regolamen-

to generale del Corpo P. A. I.) e dall'emanazione dei relativi decreti di promozione (articolo 157 del citato Regolamento). E ciò perchè il Comando generale del Corpo P. A. I., sopravvenuto l'armistizio (8 settembre 1943), non riconoscendo la legalità del Governo poco dopo costituitosi a Roma, ritenne più opportuno di rinviare il perfezionamento degli avanzamenti al momento in cui fosse ritornato in Roma il Governo legittimo.

Lo stesso Comando generale, tuttavia, per venire incontro alla legittima aspettativa degli interessati e per sopperire ad immediate esigenze di servizio, dette comunicazione personale ed ufficiale a questi ultimi delle promozioni conferite, autorizzandoli a rivestire il nuovo grado.

Il 4 giugno 1944 venne, però, a cessare di fatto il funzionamento del Corpo di Polizia dell'A. I., il quale fu, poi, soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43. La posizione del personale in questione rimase, in conseguenza, in uno stato di fatto (promozione comunicata agli interessati, rivestimento da parte di questi del grado e delle funzioni superiori, corresponsione degli assegni di detti gradi) non convalidato da quello di diritto, non essendo state le singole promozioni perfezionate formalmente.

Come è noto, il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, dispone, con la soppressione del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, il trasferimento del personale del predetto Corpo nei ruoli dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, previe le procedure epurative e con le limitazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale.

Il personale in parola (116 elementi su di un organico di 3492) è passato, quindi, in massima parte (esclusi alcuni congedati a domanda o d'autorità) in servizio nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, con il maggior grado di fatto attribuitogli nell'Amministrazione di provenienza, senza potere — ovviamente — essere inquadrato, nel nuovo ruolo, con tale grado, pur continuando, di fatto, a rivestirlo ed esplicandone le funzioni.

Questa anormale situazione, che perdura ormai già da anni, non si sarebbe verificata se il Comando generale del Corpo P. A. I. aves-

se perfezionato la procedura d'avanzamento anche sotto l'imperio della sedicente repubblica sociale, in quanto i provvedimenti così adottati avrebbero potuto essere convalidati a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Lo scrupolo avuto in proposito dal predetto Comando si è risolto, quindi, per il successivo svolgersi di imprevedibili avvenimenti, in un danno evidente e palese per gli interessati.

Il Consiglio di Stato — 6<sup>a</sup> Sezione — interpellato sull'argomento ha, con suo parere 2 novembre 1945 n. 7, riconosciuto che il disconoscimento della situazione di fatto creatasi nei riguardi degli agenti in questione « porta a conseguenze materiali e morali per loro certo gravi » e consigliato di evitarle sanando la loro posizione con un provvedimento legislativo.

In applicazione del parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato e sulla base degli accordi successivamente intervenuti con il Ministro dell'Interno, si è predisposto l'unito disegno di legge, il quale mira appunto a consentire la regolarizzazione delle promozioni conferite agli agenti in parola, attraverso una procedura formale diretta a coordinare le diverse competenze in materia, determinatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 43.

Con l'articolo 1 — primo comma — di detto schema si autorizza il Ministro dell'Africa Italiana ad approvare i quadri d'avanzamento del personale suaccennato, ed a conferire con proprio decreto le relative promozioni.

Nel secondo comma è stabilito che, per il personale trasferito nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto con il Ministro dell'Interno.

Con l'articolo 2, poichè le promozioni in questione furono, come già detto, attribuite di fatto sulla base dei quadri d'avanzamento redatti nel periodo di tempo intercorrente fra il 25 luglio 1943 ed il 4 giugno 1944, è sancito, al fine di armonizzare la situazione di fatto con quella di diritto, che le promozioni stesse potranno avere decorrenza retroattiva, in deroga al disposto dell'articolo 157 del Regolamento generale del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dall'unito disegno di legge, deve porsi in rilievo che il personale in parola ha sempre percepito e continua a percepire gli assegni corrispondenti al *grado di fatto rivestito* e che, pertanto, il provvedimento mira a

sanare una situazione anche amministrativamente irregolare.

Per tutte le considerazioni esposte, confido che voi vorrete, Onorevoli Senatori, sancire l'unito disegno di legge con la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di Polizia dell'Africa Italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 ed a conferire, con propri decreti, le relative promozioni.

Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali e agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro dell'Interno.

Il conferimento delle singole promozioni è condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108, del Regolamento gene-

rale del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.

## Art. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 157 del citato Regolamento generale del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente potranno avere decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.